

# DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI 2023

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI


Art. 1, cc. 153 a 159 L. 29.12.2022, n. 197 - Circ. Ag. Entrate 13.01.2023, n. 1/E  
Circ. Ag. Entrate 20.03.2023, n. 6/E

La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1.01.2023 (data di entrata in vigore della L. 197/2022), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

L'agevolazione comporta il versamento delle sanzioni ridotte al 3% (invece del 10% ordinariamente previste). Le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, invece, vanno pagate per intero.

Il relativo versamento deve essere effettuato nel termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria e il pagamento può essere fatto in unica soluzione o in forma rateale, con il versamento della prima rata entro il termine di 30 o 90 giorni e delle rate successive entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.

### SCHEMA DI SINTESI



## APPROFONDIMENTI

DEFINIZIONE  
DEGLI AVVISI  
BONARI

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ambito d'applicazione</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono interessate dalla definizione le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021;</li> <li>.. richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972.</li> </ul> </li> <li>• Rientrano nella definizione agevolata:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) le comunicazioni già recapitate <b>per le quali, alla data del 1.01.2023, non è ancora scaduto</b> il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;</li> <li>b) le comunicazioni <b>recapitate successivamente</b> alla medesima alla data del 1.01.2023.</li> </ol> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Misura della definizione</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tali somme possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive.</li> <li>• Sono dovute le sanzioni <b>nella misura del 3%</b> senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.</li> <li>• L'importo da versare in adesione alla definizione agevolata si determina ricalcolando le sanzioni nella misura del 3% delle imposte non versate e di quelle versate in ritardo (circolare 13.01.2023, n. 1/E).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Versamento delle somme</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il pagamento delle somme avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli artt. 2 e 3-bis D. Lgs. 462/1997:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) con pagamento integrale <b>entro 30 giorni</b> (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione;</li> <li>b) con pagamento rateizzato in un numero <b>massimo di 20 rate trimestrali</b> di pari importo<sup>(1)</sup>, con versamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione<sup>(2)</sup>.</li> </ol> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Decadenza dall'agevolazione</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la definizione non produce effetti;</li> <li>b) si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.</li> <li>c) le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.</li> </ol> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lieve inadempimento</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Agenzia delle Entrate (circolare 13.01.2023, n. 1/E) ha specificato che i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento ex art. 15-ter D.P.R. 602/1973 (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni, lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a € 10.000; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo (circolari 13.01.2023, n. 1/E e 20.03.2023, n. 6/E).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Proroga dei termini di decadenza per la notifica della cartella</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In deroga a quanto previsto all'art. 3 L. 212/2000, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'art. 25, c. 1, lett. a) D.P.R. 602/1973, <b>sono prorogati di un anno.</b></li> </ul>

## Note

- <sup>(1)</sup> L'art. 1, c. 159 L. 197/2022 ha soppresso, all'art. 3-bis D. Lgs. 462/1997, le parole "in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a € 5.000".
- <sup>(2)</sup> Ai sensi dell'art. 3-bis, c. 2 D. Lgs. 462/1997 sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del 2° mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.